

Codice DB1412

D.D. 18 giugno 2014, n. 1767

R.D. 523/1904 - Pratica n. 2433/P - Istanza della ditta Rietti Massimo per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Roi in comune di Fobello per uso energetico - opere interferenti con il torrente Roi, con il torrente Mastallone e con il rio Gumietto.

In data 04/04/2014, nostro protocollo n. 20245 del 10/04/2014, l'Amministrazione Provinciale di Vercelli Settore Tutela Ambientale – Servizio Risorse Idriche, ha trasmesso al Settore Decentrato OO.PP. di Vercelli l'istanza della ditta Rietti Massimo per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Roi in comune di Fobello per uso energetico, richiedendo l'emissione del provvedimento di competenza ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Le opere in progetto risultano essere: a) in corrispondenza del torrente Roi: opera di presa, realizzata mediante tavolato in legname ancorato al substrato roccioso con paletti in legno, tubazione di scarico di troppo pieno del dissabbiatore, attraversamento in subalveo del torrente con la condotta forzata, mediante scavo in roccia e realizzazione di platea di protezione in massi; b) in corrispondenza del torrente Mastallone: tubazione di restituzione della centrale; c) l'attraversamento in subalveo del Rio Gumietto con la condotta forzata, mediante scavo in roccia e realizzazione di platea di protezione in massi.

Trattandosi di opere interferenti con corsi d'acqua demaniali, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. ing. Fabrizio Tocchio e dal dott. geol. Massimo Gobbi.

In data 29/05/2014 è stato effettuato un sopralluogo istruttorio, unitamente al proponente ed al tecnico progettista, a seguito del quale sono state richieste verbalmente alcune modifiche ed integrazioni agli elaborati progettuali.

Il progettista con nota in data 11/06/2014, protocollo di arrivo n. 30990 del 12/06/2014 ha trasmesso le integrazioni richieste.

A seguito dell'esame della documentazione così completata si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- visto l'art. 22 della L.R. n. 51/1997;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;

- viste le valutazioni di carattere geologico e geomorfologico, da parte del dott. geol. Massimo Gobbi, dalle quali risulta che non vi sono elementi ostativi la realizzazione delle opere in progetto;
- viste le verifiche idrauliche sviluppate lungo il torrente Roi, il torrente Mastallone ed il rio Gumietto dalle quali risulta la compatibilità fra le opere in progetto ed il regime idraulico dei corsi d'acqua associato alla portata avente TR 200 anni;
- preso atto che la traversa in legname risulta essere asportabile per una portata pari a $23 \text{ m}^3/\text{s}$, inferiore a quella avente TR 20 anni ($43,8 \text{ m}^3/\text{s}$);
- preso atto inoltre che, considerando la traversa come opera fissa, il profilo di rigurgito determinato dalle portate aventi TR 20 e 100 anni non comporta fenomeni di esondazione;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, le opere in oggetto consistenti, sul torrente Roi, nell'opera di presa, nella tubazione di scarico di troppo pieno del dissabbiatore e nell'attraversamento in subalveo del torrente; sul torrente Mastallone, nella tubazione di restituzione della centrale; sul rio Gumietto nell'attraversamento in subalveo con la condotta forzata, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- dovrà essere adeguatamente rappresentato il profilo idrico della corrente, corrispondente alle portate di piena calcolate e riferito sia allo stato di fatto che a quello di progetto, utilizzando idonea scala grafica;
- in corrispondenza dell'attraversamento con la condotta del rio Gumietto, la generatrice superiore della tubazione dovrà essere posizionata ad una profondità minima di m 1,00 dalla quota più depressa del fondo alveo;
- per la realizzazione delle opere in massi dovranno essere utilizzati massi aventi forma irregolare e pezzatura minima di $0,8 \text{ m}^3$;
- per gli attraversamenti in subalveo del torrente Roi e del rio Gumietto dovranno essere formalizzate due distinte istanze di concessione demaniale, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R e s.m.i.;
- gli elaborati esecutivi modificati secondo quanto richiesto ai punti di cui sopra dovranno essere trasmessi allo scrivente Ufficio per presa d'atto;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti, dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/06/2015. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, la Società Idroelettrica S. Antonio dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- la ditta Rietti Massimo, in virtù dei disposti della Deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/06 n. 37, art. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987).
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Roberto Crivelli